

## **TI\_GERICHTE 14.2015.14 vom 26. März 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-03-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2015.14](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2015.14)

FR: TI\_GERICHTE 14.2015.14 du 26 mars 2015

IT: TI\_GERICHTE 14.2015.14 del 26 marzo 2015

### **Regeste**

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione di multa per violazione della Legge edilizia cantonale (LE). Irricevibilità delle contestazioni che avrebbero potuto essere sollevate già nella procedura edilizia

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Nel reclamo l'RE 1 espone la propria versione dei fatti che hanno portato all'emanazione della multa, sanzione a cui si oppone, eccependo nuovamente ciò che qualifica come un vizio di forma, ossia il fatto che in virtù dell'art. 46 cpv. 4 LE la multa – a suo dire – non poteva essere inflitta a lei perché è una persona giuridica. La reclamante, inoltre, giudica la sanzione sproporzionata, nella misura in cui essa afferma di non avere scopo di lucro né di trarre alcun vantaggio economico dalla situazione, l'edificio da ristrutturare essendo destinato a diventare un ostello di pubblica utilità.

#### **E. 4**

In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). Nella fattispecie il Comune di Serravalle fonda l'istanza sulla propria decisione del 12 luglio 2011, con cui, in base all'art. 46 LE, alle relative norme di attuazione, alla Legge organica comunale (LOC) e all'avviso cantonale n. 70108 del 29 settembre 2010, ha determinato in fr. 1'000.– la multa inflitta all'escussa per aver iniziato i lavori di ricostruzione di un rustico sito sulla particella n. \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_ prima che fossero stati inoltrati i piani esecutivi. Poiché esecutiva, questa decisione, adottata da un'autorità amministrativa svizzera (v. art. 46 cpv. 1 a .i. LE), giustifica di per sé il rigetto definitivo dell'opposizione nel senso dell'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per l'importo di fr. 1'000.– e per gli interessi posti in esecuzione.

#### **E. 5**

In virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF l'escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che

sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto ( cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF; sentenze del Tribunale federale 5A\_744/2012 del 10 giugno 2013 , consid. 1.2.3, e 5A\_673/2008 del 20 novembre 2008, consid. 2.3.2 ).

### **E. 5.1**

Nel caso specifico, la reclamante ripropone il tema della violazione dell'art. 46 LE, senza però minimamente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui tale genere di contestazione non è pertinente nella procedura di rigetto dell'opposizione, vale a dire esula dal potere cognitivo del giudice del rigetto. Su questo punto il reclamo risulta pertanto irricevibile (v. sopra consid. 1.2).

### **E. 5.2**

Ad ogni modo, è corretta la conclusione a cui è giunto il primo giudice, perché secondo la giurisprudenza e la dottrina appena citate (sopra consid. 5) le censure che già sarebbero potute essere sollevate nella procedura che ha portato alla decisione prodotta quale titolo di rigetto non possono più esserlo nella (successiva) procedura di rigetto dell'opposizione. In altre parole, la reclamante avrebbe dovuto far valere le ragioni che propone in questa sede impugnando la decisione del Municipio davanti al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni previsto a tale scopo (cfr. doc. B accluso all'istanza, in fine). Dal momento che la decisione è passata in giudicato (ossia è definitiva), ora non è più possibile criticarla. A prescindere dalla sua inammissibilità il reclamo era dunque comunque votato all'insuccesso.

### **E. 5.3**

Quanto attiene alla pretesa sproporzione della sanzione, non solo si tratta di una doglianza che la reclamante avrebbe dovuto far valere ricorrendo contro la decisione di multa (v. sopra consid. 5.2), ma essa, per di più, è fondata su allegazioni di fatto nuove, presentate per la prima volta con il reclamo, e perciò inammissibili (art. 326 CPC e sopra consid. 1.2). Su questo punto il reclamo si avvera così infondato.

### **E. 6**

La tassa del presente giudizio e le spese seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece ripetibili, l'istante non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – RA 1 Comunicazione alla Giudicatura di pace di Malvaglia. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.